



R.G. N. [REDACTED] /2022

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

composta dai seguenti magistrati:

Luigi PERINA	Presidente
Annalisa MULTARI	Consigliere
Silvia BURELLI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso in appello

da

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con domicilio eletto agli effetti del presente giudizio presso l'Ufficio Legale dell'INPS di [REDACTED] a, Cor [REDACTED], rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del [REDACTED]), che ai sensi degli artt. 125, comma 1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax: n. [REDACTED] 6 - indirizzo PEC: a [REDACTED].it

Parte appellante

contro

[REDACTED], C.F. [REDACTED], residente in [REDACTED], con gli avv.ti avv. Giovanni Burla, C.F. BRL GNN 43C25 G478D, avv. Barbara Burla, C.F. BRL BBR 68A41 G224L, avv. Tito Burla, C.F. BRL TTI 86M08 H823D e Anna Chigliaro, C.F. CHG NNA 84B42 C224K, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, vicolo Vincenzo Bellini n. 12 come da mandato in atti

Parte appellata

nonché contro

ENPACL – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro - con sede

in Roma (CAP 00147), Via del [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente [REDACTED], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] (mail-pec: [REDACTED])
[REDACTED] le, C.F.: [REDACTED] - fax.

[REDACTED], ed elettivamente domiciliato presso
[REDACTED] c/o
[REDACTED]

Parte appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. [REDACTED]/2021 del Tribunale di Vicenza –sezione lavoro

IN PUNTO: diritto alla ricongiunzione contributiva

Conclusioni:

Per parte appellante INPS: “ *In riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. [REDACTED] 1 pubblicata il [REDACTED] 1: I. Rigettare il ricorso proposto da [REDACTED] II. Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio rifuse.*”.

Per parte appellata [REDACTED]: “ 1) *In via preliminare*
- *dichiarare l'inammissibilità ex art. 434 c.p.c. della censura relativa alla carenza dell'interesse ad agire, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in parte qua;*
2) *nel merito*
- *respingere l'appello proposto dall'INPS e confermare la sentenza di primo grado;*
3) *in ogni caso*
- *spese e competenze di giudizio, quantificate secondo i parametri di legge, integralmente rifuse, oltre spese generali ed accessori di legge.* ”

Per parte appellata ENPACL: “ *ci si rimette comunque al prudente apprezzamento della Corte.*”

Svolgimento del processo

1. Con la sopra indicata sentenza, il giudice di primo grado ha dichiarato il diritto di [REDACTED] [REDACTED], consulente del lavoro libero professionista iscritto all'ENPACL (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro), alla ricongiunzione presso ENPACL della contribuzione versata dal [REDACTED] medesimo alla Gestione separata Inps nel periodo dal 1996-2002. Il primo giudice ha ravvisato il fondamento della pretesa del [REDACTED] nell'art. 1 della L. 45/1990 ¹ e nell'art. 2 della L. 29/1979 ² e ha richiamato, a conferma delle conclusioni raggiunte,

⁽¹⁾. “1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di libero professionista.”

⁽²⁾. “In alternativa all'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei

l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 26039/2019 che ha chiarito che: *“La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere il diritto in base alla formulazione letterale del comma 2 dell'art. 1, l". n. 45/1990 che espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella dei destinazione.”*).

2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l'INPS sulla base di **un unico motivo** di appello.

2.1. Con l'**unico motivo** di appello l'Inps ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice non ha rilevato che l'art. 1 della L. 45/1990 non menziona gli iscritti alla Gestione separata.

Ha puntualizzato che la sentenza Corte Cost. n. 61/99, richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, è relativa a soggetti che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestioni a cui sono iscritti e non è pertinente rispetto al caso di specie. Ha lamentato che il giudice non ha valutato possibilità per il ██████████ di accedere agli istituti della totalizzazione/cumulo.

Ha evidenziato che il ██████████, nato nel 1965, era lontano dalla maturazione dei requisiti pensionistici quando ha fatto domanda di ricongiunzione e la contribuzione versata e già ricongiunta (per un periodo diverso da quello per cui è causa) consentirà al ██████████ di accedere alla pensione al compimento dell'età pensionabile o al raggiungimento del massimo contributivo prima di tale data. Infine, ha evidenziato che i contributi versati alla Gestione Separata non sono persi ma utilizzabili secondo i diversi istituti della totalizzazione o del cumulo, sicchè sussisterebbe anche il difetto dell'interesse ad agire.

3. ██████████ si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della sentenza. In particolare, ha evidenziato che l'art. 1 della L. 45/1990 prevede il

lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma”.

diritto di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione maturati in altre gestioni e non subordina l'esercizio di tale diritto al mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici o all'inoperatività di altri istituti. Ha sostenuto che l'orientamento giurisprudenziale citato dal primo giudice è confermato dalla recente sentenza Cass. 3635/2023 e dalla giurisprudenza di merito. Ha sostenuto che sussiste l'interesse ad agire e che l'Inps non ha mosso specifiche censure alla sentenza sul punto. In ogni caso, ha sostenuto che l'eccezione è infondata perché la normativa richiamata dal primo giudice prevede che la ricongiunzione sia effettuabile in ogni tempo.

4. ENPACL – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro si è costituito per sostenere adesivamente le ragioni di [REDACTED] anche alla luce della recente giurisprudenza di merito, rimettendosi in ogni caso alla decisione del giudice.

5. La causa è stata discussa all'udienza del [REDACTED] 2023 ed è stata decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.

7. L'art. 1 della L. 45/1990 prevede che la facoltà di ricongiunzione in esame compete *“al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”*.

La formulazione della disposizione è ampia e onnicomprensiva di tutte le *“forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi”*, sicché risulta irrilevante che non sia espressamente indicata anche la Gestione separata Inps (in quanto, nella prospettazione dell'Inps, istituita successivamente all'entrata in vigore della disposizione in esame).

In altri termini, la disposizione opera un generale rinvio (*“per relationem”*) a tutte le *“forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi”*, quindi, con riferimento al caso concreto, anche alla contribuzione versata alla Gestione Separata,

non essendo in contestazione l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione medesima del Costeniero nel periodo di riferimento.

Alla luce della citata ampia e onnicomprensiva formulazione della disposizione citata, di per sé decisiva all'accoglimento della pretesa del ██████████ (v. Cass. 3635/23, *infra*), non è rilevante che il primo giudice abbia citato nella motivazione la sentenza della Corte Cost. 61/99 (relativa a soggetti che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestioni a cui sono iscritti).

Quanto alla mancata valutazione della possibilità per il ██████████ di accedere alla totalizzazione/cumulo, il Collegio rileva che la ricongiunzione è facoltà esercitabile in ogni tempo dall'interessato (ex art. 2 L. 29/1979) – ed in tale prospettiva sussiste l'interesse ad agire del ██████████ - e non subordinata al previo ricorso ad altri istituti, pacificamente meno vantaggiosi per l'interessato (v. sul punto Cass. 3635/23 “ *la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione all'orientamento di questa Corte (espresso, da ultimo, da Cass. n.26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata Inps*”).

8. In definitiva, per quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.

9. Quanto alle spese di lite del grado, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante Inps. Sicché l'Inps deve essere condannato alla rifusione in favore di ██████████ e di ENPACL delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai **minimi** dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, in considerazione della non complessità e della natura interpretativa della controversia.

10. Considerato che l'appello è stato integralmente rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- 1) **rigetta l'appello;**
- 2) **condanna** l'INPS alla refusione delle spese di lite del grado in favore di entrambe le parti appellate che liquida, per ciascuna, in euro **3.473,00** oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge;
- 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.

Venezia, il giorno ■■■.2023

Il Consigliere estensore

Silvia Burelli

Il Presidente

Luigi Perina